

RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali é obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità:

- per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- dell'istruttore durante le esercitazioni quando il veicolo è destinato a scuola guida;
- per il traino di "carrelli appendici" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

Se il veicolo assicurato è un rimorchio con targa propria la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi causati dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione, sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice.

Qualora il rimorchio sia in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante, purché sia stato pagato il relativo premio.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive.

Art. 2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non é operante:

- se il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi é una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 - 187 del Codice della Strada;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non é effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- nel caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art 144 del Codice delle Assicurazioni, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dal citato articolo.

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato.

Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non é dovuto o é dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art 144 del Codice delle Assicurazioni, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

Art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano sbarrate. L'impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde dietro semplice richiesta del Contraente.

	<p>La garanzia é operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.</p> <p>La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 2° comma del Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.</p> <p>Qualora la polizza in relazione alla quale è stata rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'impresa; l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.</p> <p>Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.</p>
<p>Art. 5 Pagamento del premio</p>	<p>Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito presso la Sede dell'Impresa, che provvederà al rilascio del certificato e del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. L'assicurazione decorre dalle ore 24 (o dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza o, in caso di pagamento posticipato, dalle ore 24 del giorno di pagamento.</p> <p>Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore 00,00 del giorno indicato sul documento indipendentemente dall'ora di rilascio della stessa.</p> <p><i>Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.</i></p> <p>Se in Contraente non paga il premio alla scadenza annuale valgono le disposizioni di cui al successivo art. 6</p>
<p>Art. 6 Adeguamento del premio e comunicazioni al Contraente</p>	<p>L'impresa, 30 giorni prima della scadenza annuale, invia al Contraente, unitamente all'attestazione dello stato del rischio di cui al successivo art. 14, una comunicazione con l'indicazione del nuovo premio annuo di polizza.</p> <p>Informazioni dettagliate sulla composizione del premio saranno fornite al Contraente per via telefonica o direttamente presso la Sede dell'Impresa.</p> <p>Il Contraente, in caso di non accettazione del nuovo premio, può manifestare ufficialmente l'intenzione di non rinnovare il contratto o limitarsi a non effettuare alcun pagamento.</p> <p>Il contratto, in questi casi, si risolve dalle ore 24 del giorno della comunicazione del Contraente o comunque dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.</p> <p>Il pagamento del premio ed il ritiro del certificato e del contrassegno assicurativo comporta l'accettazione del nuovo premio ed il rinnovo del contratto.</p>
<p>Art. 7 Rinnovo del contratto</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o fax almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, é rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.</p> <p>Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.</p> <p>Qualora il contratto sia emesso senza tacito rinnovo sarà risolto automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza.</p>
<p>Art. 8 Sostituzione del certificato e del contrassegno</p>	<p>Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa provvederà, previa restituzione di quelli da sostituire, al rilascio dei duplicati.</p> <p>Nel caso di furto o smarrimento, il Contraente deve presentare la denuncia resa all'Autorità preposta.</p>
<p>Art. 9 Vendita del veicolo</p>	<p>La vendita del veicolo assicurato, comprovata da idonea documentazione, comporta le seguenti opzioni:</p>

A) Cessione del contratto di assicurazione:

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo con cessione del contratto il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

L'Impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione e il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, prende atto della cessione mediante emissione di nuovo documento, con eventuale conguaglio di premio in base alla tariffa applicata al contratto ceduto e rilascia il nuovo certificato di assicurazione e contrassegno.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

B) Trasferimento del contratto su altro veicolo di proprietà del Contraente o del Proprietario o dei rispettivi coniugi conviventi o in regime di comunione di beni:

Qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione e contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo ceduto o consegnato in conto vendita, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo, l'Impresa prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro veicolo, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio in base alla tariffa relativa al nuovo veicolo assicurato.

Se il veicolo nuovo rientra in un diverso settore tariffario, in cui sono previste variazioni di premio in funzione dei sinistri osservati, nell'applicazione della nuova tariffa si terrà conto della sinistrosità pregressa degli ultimi 5 anni.

Nel caso in cui la consegna in conto vendita non vada a buon fine e il Contraente voglia nuovamente assicurare il veicolo invenduto, allo stesso sarà applicata la classe di ingresso (CU 14).

C) Risoluzione del contratto:

Qualora non si verifichi il caso A) o il caso B) il contratto, salvo richiesta di sospensione come previsto al successivo art. 13, si risolve a decorrere dal giorno della restituzione del certificato e contrassegno assicurativo e dell'eventuale Carta Verde. L'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, nella misura di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione della predetta documentazione. La restituzione del premio non è prevista nel caso di ciclomotori senza targa e certificato di circolazione.

La classe di merito del contratto risolto potrà essere trasferita dal Contraente o Proprietario o dai rispettivi coniugi conviventi o in regime di comunione di beni su un altro veicolo dello stesso settore tariffario di loro proprietà, entro un anno dalla risoluzione stessa.

Art. 10 Cessazione di rischio od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio (art. 103 del Codice della Strada) od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. Il contratto relativo al veicolo cessato o esportato può essere reso valido per un altro veicolo di proprietà del Contraente o Proprietario o rispettivi coniugi conviventi o in regime di comunione di beni, così come previsto al precedente art. 9 punto B).

Se non vi è sostituzione di veicolo il contratto si risolve e l'Impresa restituisce, al netto delle imposte, la parte di premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

La classe di merito relativa al contratto risolto potrà essere trasferita dal Contraente o Proprietario o dai rispettivi coniugi conviventi o in regime di comunione di beni su altro veicolo di loro proprietà dello stesso settore tariffario, entro un anno dalla cessazione o esportazione.

Nel caso di cessazione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto, di cui al successivo art. 13, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dalla data di sospensione.

Art. 11 Cessazione di rischio per

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato

demolizione del veicolo assicurato

ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde. Il contratto relativo al veicolo demolito può essere reso valido per un altro veicolo di proprietà del Contraente o Proprietario o rispettivi coniugi conviventi o in regime di comunione di beni, così come previsto al precedente art. 9 punto B).

Se non vi è sostituzione di veicolo il contratto si risolve e l'impresa restituisce, al netto delle imposte la parte di premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

Per i ciclomotori la restituzione del premio è prevista solo in caso di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

La classe di merito relativa al contratto risolto potrà essere trasferita dal Contraente o Proprietario o dai rispettivi coniugi conviventi o in regime di comunione di beni, su altro veicolo di loro proprietà dello stesso settore tariffario, entro un anno dalla demolizione.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, di cui al successivo art. 13, il premio pagato e non goduto viene restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dalla data di sospensione.

Art. 12 Cessazione di rischio per furto del veicolo assicurato

In caso di furto del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo la denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Il contratto relativo al veicolo rubato, a partire dalle ore 24 del giorno della presentazione della denuncia alle Autorità, può essere reso valido per un altro veicolo di proprietà del Contraente o Proprietario o rispettivi coniugi conviventi o in regime di comunione di beni, così come previsto al precedente art. 9 punto B).

Se non vi è sostituzione di veicolo il contratto si risolve e l'impresa restituisce, al netto delle imposte, la parte di premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua a partire dalle ore 24 del giorno della presentazione della denuncia di furto alle Autorità competenti.

La classe di merito, acquisita anche presso un'altra Impresa, può essere fatta valere dal Contraente o Proprietario o rispettivi coniugi conviventi o in regime di comunione di beni per altro veicolo dello stesso settore tariffario di loro proprietà, purché ciò avvenga entro un anno dalla data del furto .

Art. 13 Sospensione in corso di contratto

Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi:

- di furto del veicolo;
- di contratti di durata inferiore all'anno;
- di contratti relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette.

La sospensione dei motocicli è ammessa solo ed unicamente nel caso di vendita e/o rottamazione documentate.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde. All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi.

Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio pagato e non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

Nel caso in cui il veicolo di cui si è chiesta la sospensione sia successivamente venduto, cessato dal rischio o demolito il contratto può essere riattivato su altro veicolo – esclusi i ciclomotori senza targa e certificato di circolazione – appartenente allo stesso Proprietario, al Contraente o ai rispettivi coniugi conviventi o in regime di comunione di beni, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta alienazione. Se il nuovo veicolo assicurato appartiene a diverso settore tariffario esso seguirà le regole della tariffa di pertinenza.

La riattivazione avviene prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione; sul nuovo premio relativo al periodo di tempo intercorrente tra la riattivazione e la nuova scadenza del contratto, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il Contraente, successivamente alla sospensione, presenti documentazione comprovante l'alienazione del veicolo l'Impresa provvederà a restituire al Contraente stesso il premio pagato e non goduto al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dalla data della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia fatto alcuna richiesta - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Art. 14 Attestazione dello stato di rischio

L'Impresa almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, invia al Contraente o al Proprietario del veicolo un'attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il numero del contratto di assicurazione;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi cinque anni;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito universale (CU) di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva, determinate secondo le regole previste dalla Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006;
- la classe di merito di provenienza e di assegnazione dell'Impresa determinata secondo le regole della stessa;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione è rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- furto del veicolo senza ritrovamento eccetto il caso in cui il furto sia avvenuto dopo la conclusione del periodo di osservazione di cui alle Condizioni Speciali di polizza.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

L'attestazione dello stato del rischio è valida 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

In caso di furto, demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione, l'attestato è valido sino a 12 mesi successivi alla data dell'evento.

Il periodo di validità è prolungato sino a 18 mesi se il Contraente dichiara ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del contratto.

Art. 15 Classe di conversione universale (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006)

L'Impresa, relativamente ai veicoli assicurati con formula tariffaria Bonus/Malus e similari - ferme le condizioni speciali previste - assegna la classe di conversione universale secondo i criteri sottoriportati:

**CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI
CLASSE UNIVERSALE (CU)**

CLASSE DI PROVENIENZA	CLASSE DI ASSEGNAZIONE				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	oltre 3 sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

- a) il contratto è assegnato alla classe universale riportata nell'attestazione dello stato di rischio nel caso di veicolo precedentemente assicurato da altra Impresa.
- b) Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 nel caso di veicolo immatricolato per la prima volta al pubblico registro automobilistico o assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico, o nel caso di ciclomotori appena acquistati.
- c) Il contratto è assegnato alla classe di merito 18 qualora, nel caso di cui alla precedente lettera a) non venga consegnata l'attestazione o, nel caso di cui alla precedente lettera b), non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto o, nel caso di ciclomotori, l'autocertificazione di acquisto.
- d) Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella sottoriportata tabella di ricostruzione classe universale. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- e) Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "franchigia" il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella sottoriportata tabella di ricostruzione classe universale.
- f) La disposizione di cui alla lettera c) non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- g) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, nella formula bonus/malus o con forme tariffarie a questa assimilate per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU il contratto è assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza tale disciplina è applicabile anche alle ipo-

tesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.

- h) Qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di 12 mesi ed il contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualità assicurativa, il contratto è assegnato alla classe di merito indicata sull'attestazione ovvero alla classe 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro 18 mesi dalla scadenza del precedente contratto o successivamente.

Ricostruzione classe di conversione universale (applicabile in caso di consegna di attestazione dello stato di rischio priva dell'indicazione della Classe Universale).

1. viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione pertanto dell'annualità corrente riportata nell'attestazione dello stato di rischio) senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danno a persone o a cose):

Anni senza sinistri	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. Si prendono quindi in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati o riservati con danno a persone riportati sull'attestazione dello stato di rischio (compresa l'annualità corrente);
 3. Per ogni sinistro rilevato viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo così a determinare la classe di assegnazione.

Art. 16
Variazione della
residenza

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza e della sede legale del proprietario assicurato in base al disposto di cui al precedente art. 3, il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa del cambiamento di residenza del Proprietario assicurato intervenuto in corso di contratto.

Art. 17
Modalità
per la denuncia
di sinistri

La denuncia del sinistro deve essere presentata entro 3 giorni dall'accaduto (art. 1913 Codice Civile) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio (art. 1915 Codice Civile).

Art. 18
Gestione
delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso o alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 19
Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20
Rinvio alle
norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.